

Schema di certificazione dei sistemi di gestione dell'energia in conformità alla norma ISO 50001

02	05/10/2020	Recepimento rilievi ACCREDIA	OPE	DIR ISG	DIR OPE
01	16/09/2020	Recepimento rilievi ACCREDIA	OPE	DIR ISG	DIR OPE
00	27/01/2017	Prima emissione. Annulla e sostituisce il documento 0026CR	SG	ISG	DIR
Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato
IDENTIFICAZIONE: 0429CS_02_IT					

SOMMARIO

1.0	SCOPO	3
2.0	RIFERIMENTI NORMATIVI	3
3.0	DEFINIZIONI	3
4.0	CONDIZIONI GENERALI	3
5.0	PROCEDURA PER LA CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE DELL'ENERGIA	4
5.1	Processo commerciale	4
5.2	Audit iniziale	5
5.3	Rilascio di certificazioni estere	7
6.0	MANTENIMENTO E RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE	7
6.1	Mantenimento della certificazione	7
6.2	Rinnovo della Certificazione	8
7.0	TRASFERIMENTO DI CERTIFICATI ACCREDITATI	8
8.0	SOSPENSIONE, RINUNCIA O REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE	8

1.0 SCOPO

Il presente Schema definisce i requisiti a cui un'organizzazione che richieda la certificazione del proprio Sistema di Gestione dell'Energia (SGE) deve conformarsi per ottenere e mantenere la certificazione rilasciata da ICIM S.p.A. - (nel seguito denominata ICIM) e per l'iscrizione nel relativo registro delle organizzazioni in possesso della certificazione.

Il presente Schema di Certificazione costituisce parte integrante del Regolamento di Certificazione dei Sistemi di Gestione (0002CR) e del Regolamento Generale ICIM (0001CR).

Sull'applicazione del presente Schema sorveglia un Comitato per la salvaguardia dell'Imparzialità (CI), nel quale sono rappresentate le componenti interessate alla Certificazione.

Il certificato ICIM è il documento con il quale ICIM attesta che l'Organizzazione richiedente opera con un SGE conforme alle norme di riferimento.

2.0 RIFERIMENTI NORMATIVI

La normativa nazionale ed internazionale di riferimento per la valutazione e la certificazione dei Sistemi di Gestione dell'Energia è quella di seguito riportata, ed è da ritenersi applicabile nell'ultima edizione valida.

ICIM 0001CR	"Regolamento generale ICIM per l'erogazione dei servizi"
ICIM 0002CR	"Regolamento per la certificazione dei sistemi di gestione"
RG-01	"Regolamento per l'accreditamento degli organismi di certificazione"
UNI CEI EN ISO 50001	Sistemi di gestione dell'energia - Requisiti e linee guida per l'uso
UNI ISO 50003	Sistemi di gestione dell'energia - Requisiti per organismi che forniscono audit e certificazione dei sistemi di gestione dell'energia

3.0 DEFINIZIONI

Ai fini del presente Schema valgono le definizioni riportate nelle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17000, UNI CEI EN ISO 50001 e UNI ISO 50003.

4.0 CONDIZIONI GENERALI

Perché venga attivata la procedura di certificazione da parte di ICIM, l'Organizzazione richiedente deve:

- essere conforme ai requisiti di Leggi e Regolamenti energetici applicabili (tale conformità comporta in particolare il possesso di tutte le autorizzazioni ed il rispetto di tutti i requisiti legislativi cogenti, delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni o in altri documenti prescrittivi, di natura tecnica, operativa o analitica. Nel caso in cui l'organizzazione non abbia ottenuto le necessarie autorizzazioni da parte delle autorità preposte, deve comunque essere in grado di dimostrare di aver presentato le domande di autorizzazione, complete e corrette, da almeno sei mesi;
- disporre di un SGE che risponda alle esigenze del modello scelto nell'ambito della normativa di riferimento;

- accettare le condizioni stabilite dal presente Schema e le condizioni contrattuali per la certificazione;
- dimostrare un miglioramento della prestazione energetica.

Per ottenere la certificazione del SGE l'Organizzazione deve aver predisposto e mantenuto attivo e completamente operativo un SGE conforme ai requisiti della norma ISO 50001 e/o altro riferimento normativo contrattualmente applicabile al sistema di gestione.

il SGE si intende completamente operativo oltre a quanto indicato nel doc 0002CR, quando è applicato da almeno tre mesi.

Il processo ICIM per la certificazione del SGE dell'Organizzazione è strutturato in due fasi:

- Audit di Fase 1 esame documentale + audit preliminare (in sito)
- Audit di Fase 2 audit di valutazione (in sito).

L'azienda ha la responsabilità della conformità ai requisiti per la certificazione ed è l'unica responsabile del rispetto di tutte le disposizioni di leggi vigenti - comunitarie, nazionali o locali, e/o delle norme tecniche relative ai controlli ambientali e dell'adempimento dei doveri da esse derivanti.

L'Organismo di Certificazione ha la responsabilità di valutare l'evidenza obbiettiva sufficiente su cui basare una decisione di certificazione.

Le attività di verifica della conformità legislativa operate da ICIM non sono sostitutive di quelle a carico degli enti di controllo e sono svolte per campionamento, per cui la certificazione ICIM non costituisce evidenza del pieno rispetto delle leggi applicabili nel campo ambientale da parte dell'azienda.

L'eventuale verifica conseguente a variazioni può comportare modifiche dei corrispettivi applicati ovvero l'addebito di oneri aggiuntivi. I criteri operativi e gestionali attuati da ICIM in occasione di Variazioni anagrafiche per trasferimento della titolarità/cambio di ragione sociale dell'Organizzazione certificata sono definiti da ICIM nell'Istruzione "Variazione anagrafica e dati amministrativi" (0228BI).

La concessione del certificato e il mantenimento della certificazione è subordinato al pagamento degli importi tariffari.

ICIM eroga le proprie attività di valutazione con personale appositamente qualificato e rispondente a requisiti e caratteristiche stabilite nella procedura ICIM "Criteri per la selezione dei valutatori" (0282BP).

Le prestazioni soddisfacenti da parte di tutto il personale ICIM coinvolto nelle attività di audit e certificazione, nel rispetto delle prescrizioni applicabili, sono garantite attuando forme di monitoraggio documentale e operativo in accordo alla procedura ICIM 0281BP - Monitoraggio degli auditor e personale interno ABS.

L'Organizzazione in possesso di certificazione ICIM può utilizzare il Marchio di Conformità ICIM e altri marchi di conformità, per il cui uso sia data esplicita autorizzazione, conseguenti ad adesioni e/o ad accordi di riconoscimento con organizzazioni nazionali e internazionali o per specifici schemi di certificazioni su documentazione tecnica e pubblicitaria purché sia fatto in modo da non essere interpretato come una certificazione di prodotto e vengano soddisfatti i requisiti ICIM per l'utilizzo del Marchio di Conformità così come definiti nel documento ICIM 0002CR.

Il Marchio di Conformità ICIM non deve essere applicato su un prodotto, né in modo tale che si possa credere che esso certifichi la conformità di un prodotto.

5.0 PROCEDURA PER LA CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE DELL'ENERGIA

5.1 Processo commerciale

Il processo commerciale si compone delle seguenti fasi:

- Compilazione della Richiesta d’Offerta (RdO) con l’indicazione dei dati energetici (ad es. consumi TEP, vettori energetici, processi energivori ecc.);
- Verifica RdO e Riesame Offerta
- Emissione e invio Offerta
- Follow up
- Chiusura Contratto e invio Domanda di Certificazione accettata
- Riesame Contratto

Responsabilità, criteri operativi e regole tecniche applicabili per la conduzione di tali attività sono specificate nell’Istruzione Commerciale (0227BI) e nell’Istruzione “Definizione dei tempi di audit per i Sistemi di Gestione” (0310BI).

5.2 Audit iniziale

Il processo ICIM per la certificazione del SGE dell’Organizzazione è strutturato in due fasi:

- Audit di Fase 1 esame documentale + audit preliminare (in sito)
- Audit di Fase 2 audit di valutazione (in sito).

L’audit di fase 1¹ ha, in aggiunta a quanto già definito del Regolamento 0002CR, lo scopo di:

- valutare la completezza e l’adeguatezza della documentazione del Sistema di Gestione dell’Energia dell’organizzazione
- fornire agli auditor informazioni sullo stato del SGE dell’Organizzazione e su attività / aree che necessitano di particolare attenzione;
- raccogliere le informazioni necessarie, riguardanti il campo di applicazione del Sistema di gestione dell’energia (eventuali esclusioni dovranno essere formalizzate all’interno del Manuale di Gestione dell’energia), ed in particolare:
 - l’estensione del coinvolgimento degli appaltatori e dei fornitori (ad esempio dei fornitori di tecnologie) nell’attuazione delle politiche energetiche;
 - l’estensione del SGE al coinvolgimento di operatori in outsourcing e/o di terzisti;
 - il rispetto o meno di politiche di gruppo, ove applicabile.
- raccogliere le informazioni necessarie, riguardanti gli aspetti legali e regolamentati e la conformità ad essi;
- verificare che il livello di attuazione del sistema fornisca l’evidenza che il cliente è pronto per l’audit di Fase 2 con particolare riferimento a:
 - completa identificazione degli aspetti energetici legati alle attività dell’Organizzazione, e conseguente determinazione di quelli significativi;
 - piena conformità alla legislazione energetica applicabile;
 - adeguato avanzamento del programma di implementazione del SGE e conformità di massima dello stesso, rispetto ai requisiti della norma di riferimento;

L’audit di Fase 2 invece, è attivato in seguito all’esito positivo dell’audit di Fase 1, in accordo all’Organizzazione, ed ha lo scopo di verificare:

¹ Ove lo ritenga tecnicamente opportuno, ICIM si riserva la possibilità di condurre off-site la parte di esame della documentazione del SGE dell’organizzazione al fine di meglio preparare la visita in campo.

- le informazioni e le evidenze circa la conformità a tutti i requisiti della norma EN 50001 o di altro documento normativo applicabile al sistema di gestione;
- le attività di monitoraggio, misurazione, rendicontazione e riesame delle prestazioni, con riferimento agli obiettivi ed ai traguardi fondamentali delle prestazioni stesse (coerentemente alle attese della norma del sistema di gestione applicabile o di altro documento normativo);
- il rispetto delle prescrizioni legali applicabili e l'efficacia del sistema di gestione dell'energia nel garantire la conformità a tali prescrizioni;
- la tenuta sotto controllo dei processi del cliente che hanno o possono generare impatti energetici;
- gli audit interni e il riesame da parte della direzione;
- la responsabilità della direzione per la politica energetica definita;
- i collegamenti fra i requisiti normativi, la politica, gli obiettivi ed i traguardi delle prestazioni (coerentemente alle attese della norma del sistema di gestione applicabile o di altro documento normativo), tutte le prescrizioni legali applicabili, le responsabilità, la competenza del personale, le attività, le procedure, i dati di prestazioni e le risultanze e le conclusioni degli audit interni;
- la corretta applicazione e conoscenza del SGE da parte dell'Organizzazione
- l'effettivo miglioramento della prestazione energetica da parte dell'organizzazione; l'evidenza di tale miglioramento è condizione per il rilascio della certificazione.

Gli Audit di Fase 1 e di Fase 2 sono pianificati ed eseguiti con modalità analoghe declinate nel Regolamento di certificazione 0002CR.

ICIM ha definito responsabilità e modalità operative per la pianificazione di tali audit nella propria "Istruzione operativa per la gestione della pianificazione degli audit" (0185BI).

Eventuali deviazioni del SGE dell'Organizzazione rispetto ai requisiti dettati dalla norma di riferimento, rilevati dagli auditor ICIM, devono essere classificate in:

- Non conformità maggiore o critica² - si intende l'assenza di uno o più di elementi della norma di riferimento o una situazione che genera dubbi significativi circa la capacità del sistema di conseguire gli obiettivi predisposti, con particolare riferimento al soddisfacimento degli aspetti cogenti e ai requisiti del prodotto.
- Non conformità minore o non critica² - si intende l'incapacità di soddisfare uno dei requisiti della norma di riferimento che, basandosi sul giudizio e l'esperienza, non genererà verosimilmente un non funzionamento del SGA o una riduzione della capacità del sistema di garantire processi e prodotti in condizioni controllate.
- Raccomandazione² - si intende la formulazione di indicazioni per il miglioramento del SGE dell'organizzazione. La raccomandazione non è vincolante per l'organizzazione.

In ogni caso, le non conformità di carattere legislativo vengono sempre classificate Non Conformità Critiche (C).

Nel caso in cui la risoluzione delle Non Conformità richiedesse tempi superiori a 12 (dodici) mesi oppure su segnalazione del Gruppo di Audit, la riattivazione del processo di certificazione del SGE dell'Organizzazione, è subordinata all'effettuazione, da parte di ICIM, di una visita suppletiva in campo,

² Limitatamente agli audit di transizione alla edizione 2015 della norma ISO 14001, ICIM ha rinominato le non conformità nel seguente modo:

- Non Conformità Critiche (C) = Non Conformità
- Non Conformità Non Critiche (NC) = Osservazioni

finalizzata a verificare la positiva chiusura della/e Non Conformità e l'efficacia della/e relativa/e Azione Correttiva/e.

I suddetti termini possono essere, in casi particolari (es. transizione a nuove edizioni della norma), variati, a giudizio di ICIM su richiesta motivata dell'Organizzazione.

Le non conformità emesse dal Gruppo di Audit sono classificate come sopra indicato in funzione della loro Estensione, Sistematicità, Criticità, Influenza.

La classificazione della non conformità viene chiaramente indicata sul modulo di registrazione e motivata all'Organizzazione.

In ogni caso, le non conformità di carattere legislativo vengono sempre classificate Non Conformità Maggiori o Critiche (C).

A fronte delle non conformità emerse nel corso della visita, l'Organizzazione deve:

- definire il trattamento delle non conformità;
- identificare le cause delle non conformità;
- proporre, ove necessario, un'azione correttiva per rimuovere le cause della non conformità.

Entro due settimane dalla data della visita, l'Organizzazione propone le azioni di risoluzione delle non conformità e le eventuali azioni correttive, indicando e sottoscrivendo nel modulo di registrazione delle non conformità, le modalità di attuazione e i relativi tempi che verranno valutati da ICIM.

I suddetti termini possono essere, in casi particolari, variati, a giudizio di ICIM su richiesta motivata dell'Organizzazione.

Se si evidenziano commenti o necessità di chiarimenti, ICIM informa l'Organizzazione per iscritto.

In assenza di commenti, le risoluzioni proposte si considerano accettate da ICIM.

5.3 Rilascio di certificazioni estere

Per la certificazione di Organizzazioni estere, valgono tutte le condizioni che regolano la concessione alle Organizzazioni nazionali nel rispetto degli accordi presi da ICIM in campo internazionale.

6.0 MANTENIMENTO E RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE

6.1 Mantenimento della certificazione

L'audit di mantenimento avviene con frequenza almeno annuale.

La data del primo audit di sorveglianza, successivo alla certificazione iniziale, non deve superare i 12 (dodici) mesi dall'ultimo giorno dell'audit di Fase 2.

Nel periodo di validità della certificazione, 3 (tre) anni, vengono eseguite n. 2 (due) sorveglianze.

Qualora espressamente richiesto dall'organo deliberante la certificazione ICIM e a fronte di chiare e fondate motivazioni, ICIM si riserva la possibilità di variare detta programmazione.

Ogni audit di sorveglianza deve raccogliere evidenze sul miglioramento della prestazione energetica e riesaminare parte dei processi dell'Organizzazione, affinché tutti i processi, relativamente al SGE, vengano riesaminati entro ogni ciclo di 3 (tre) anni.

ICIM, durante l'attività di sorveglianza, attua un appropriato controllo sull'uso, da parte dell'Organizzazione, della certificazione ICIM.

Nel caso in cui la risoluzione delle Non Conformità richiedesse tempi superiori a 12 (dodici) mesi la riattivazione del processo di certificazione del SSI dell'Organizzazione è subordinata all'effettuazione, da

parte di ICIM, di una visita suppletiva in campo, finalizzata a verificare la positiva chiusura della/e Non Conformità e l'efficacia della/e relativa/e Azione Correttiva/e.

6.2 Rinnovo della Certificazione

Allo scadere di ogni triennio il rinnovo della certificazione richiede un ulteriore esame documentale e comporta un audit del SGE dell'Organizzazione, da effettuarsi nei 6 (sei) mesi precedenti la scadenza dello stesso.

L'audit di rinnovo, da eseguire presso l'Organizzazione, viene effettuato con finalità e secondo modalità analoghe a quelle descritte nel Regolamento 0002CR nonché per raccogliere evidenze in merito all'effettivo miglioramento della prestazione energetica dell'organizzazione nell'ultimo triennio. Tali evidenze sono necessarie per poter rinnovare la certificazione.

Qualora le risultanze dell'audit di rinnovo evidenzino situazioni di non conformità, prima della scadenza del certificato, deve essere attuato il trattamento e le azioni correttive.

Il nuovo certificato viene identificato con lo stesso numero del precedente seguito da una barra e da un numero progressivo che ne indica i rinnovi.

Il certificato riporta inoltre la data di rilascio del primo certificato e quelle di rinnovo (emissione corrente) e di scadenza.

Al termine del triennio, ICIM invierà quotazioni di rinnovo relative al successivo periodo di validità della certificazione.

7.0 TRASFERIMENTO DI CERTIFICATI ACCREDITATI

In aggiunta a quanto già indicato nel Regolamento di Certificazione dei Sistemi di Gestione (0002CR), ICIM ha definito i criteri e le modalità per effettuare il trasferimento ad ICIM delle certificazioni, in corso di validità ed accreditate, da altri OdC nell'istruzione "Criteri per il trasferimento delle certificazioni dei Sistemi di Gestione" (0412BI) il cui contenuto è conforme alle disposizioni dettate dal documento IAF MD2 (Transfer of Accredited Certification of Management System).

8.0 SOSPENSIONE, RINUNCIA O REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE

ICIM gestisce le attività di sospensione, rinuncia e revoca della certificazione di conformità alla norma UNI EN ISO 50001 in accordo al regolamento 0001CR e alla "Procedura operativa sospensioni, rinunce e revoche" (0184BP) disponibile su richiesta.